

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA ORGANISMI DI MEDIAZIONE

PER LA PROMOZIONE DELLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE
ex art. 6 , comma 1 , lett. t D.M. 150/2023

TRA
MEDIALAWITALIA
E
ADR GROUP S.R.L.;

per promuovere l'istituto della mediazione civile e commerciale, ex D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni, come strumento per la soluzione stragiudiziale delle controversie.

Con il presente Accordo tra:

- MEDIALAWITALIA con sede legale in Palermo, Via Goethe, 22- 90138 Palermo Codice fiscale/ P.IVA 06021600827 nella persona del suo legale rappresentante Avv. Stefania Vinciguerra **iscritto nel Registro degli Organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia al n. n. 590**

e

- ADR Group **S.r.l** con sede in Cefalù via Roma n.37, partita iva e codice fiscale 02682690843 in persona dell'Amministratore Unico Sig.ra Francesca Guttilla nata a Cefalù il 14/06/1965, C.F. GTTFNC65H54C421J **iscritta nel Registro degli Organismi di mediazione tenuto dal Ministero di Giustizia al n. 1046.**

Premesso

- che il Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28, nelle materie di cui all'art. 5, prevede l'esperimento del procedimento di mediazione civile quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale per determinate materie ivi elencate, prevedendo invece la facoltatività della mediazione per le altre materie;
- che il citato Decreto Legislativo, novellato dal D. Lgs. 149/2022 e successivo D.M. 150/2023 (Riforma Cartabia), stabilisce all'art. 4 che le istanze di mediazione civile debbano essere depositate presso l'Organismo del luogo dove si trova il giudice territorialmente competente per la controversia;
- che, conseguentemente, gli Organismi di mediazione privi di sedi operative su tutto il territorio nazionale si trovano nelle condizioni di non poter ricevere istanze di mediazione ogni qualvolta le stesse non rientrino nella propria competenza territoriale;
- Che l'art.6 lettera t del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2023 n. 150 vigente, sancisce che l'Organismo di mediazione può prevedere nel proprio regolamento la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei Mediatori di altri Organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo e di trasmettere immediatamente copia di tali accordi al responsabile del registro;
- Che è interesse precipuo di tanti Organismi di mediazione civile di potersi avvalere delle strutture, del personale e dei Mediatori di altri Organismi al fine di gestire in sinergia procedure di mediazione da svolgersi in altra sede territorialmente competente
- che MEDIALAWITALIA è un Organismo di mediazione civile e commerciale ex D. Lgs. 28/2010 iscritto nel Registro degli Organismi di mediazione tenuto al Ministero di Giustizia al nr. 590 già attivo nella mediazione civile e commerciale;
 - che ADR Group Srl è un Organismo di mediazione civile e commerciale ex D. Lgs. 28/2010 iscritto nel Registro degli Organismi di mediazione tenuto al Ministero di Giustizia al n. 1046, già attivo nella mediazione civile e commerciale;

—

Costituendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente Accordo, le parti, come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

1.1. L'Accordo è finalizzato alla formazione e sviluppo della mediazione e delle tecniche di risoluzione alternative delle controversie in diversi Distretti di Corte d'Appello o Circondari di Tribunale de paese.

1.2. In particolare, le parti si impegnano a:

- avvalersi, reciprocamente, delle strutture e del personale per lo svolgimento delle procedure di mediazione;
- scambiarsi reciprocamente i resoconti sullo svolgimento e sull'esito delle mediazioni;
- facilitare l'utilizzo dei servizi del Partner.

1.3 In virtù del presente Accordo, le parti dovranno avvalersi nelle procedure di mediazione delle strutture organizzative nella disponibilità diretta dell'altro partner e potranno avvalersi dei mediatori iscritti negli elenchi dell'altro Organismo di mediazione.

ART. 2 - LIMITI DELL'ACCORDO

2.1 Con il presente Accordo le Parti **non creano alcun rapporto di dipendenza, agenzia, associazione, franchising, consorzio o joint-venture**. Pertanto, ciascuna Parte contraente non ha alcun diritto o potere di assumere con terzi impegni ed obbligazioni in nome e per conto dell'altra.

2.2 Ciascuna parte opera in piena autonomia e a proprio rischio nei confronti dei terzi, della clientela e dei propri dipendenti.

2.3 Ciò premesso, non sono escluse, per il futuro, possibili forme di organizzazione più strette – da concludersi e provarsi per iscritto – che consentano di disciplinare il lavoro comune ed ottimizzare i costi di gestione delle iniziative.

ART. 3 – ASSENZA DI OBBLIGO DI ESCLUSIVA TRA LE PARTI

3.1 **Non esiste obbligo di esclusiva tra le Parti**, per cui ciascuna di esse resta libera di concludere analoghi Accordi anche con altri Organismi di mediazione.

ART. 4 – COMPENSI

4.1 In caso di **Mediazione in presenza** l'Organismo ospitante che fornisce un proprio mediatore acquisirà l'80% dell'indennità di mediazione, restano a carico del medesimo le spese del Mediatore, mentre il restante il 20% spetterà all'Organismo ospitato.

4.2 nel caso in cui la mediazione venga svolta in presenza e in **co-mediazione** tra i due organismi, ovvero con l'ausilio di un mediatore dell'Organismo ospitato e l'ausilio di un Mediatore dell'Organismo ospitante, le indennità per entrambi gli organismi saranno pari al 50% sul totale delle indennità di mediazione ed entrambi gli o.d.m. pagheranno ognuno il mediatore che ha incaricato.

4.3 nel caso in cui la mediazione si svolga in **modalità telematica** e in **co-mediazione** tra i due organismi, ovvero con l'ausilio di un mediatore dell'Organismo ospitato e l'ausilio di un Mediatore dell'Organismo ospitante, l'importo sarà pari al 40% sulle indennità di mediazione all'organismo ospitante al netto delle spese del Mediatore.

4.4 In caso di **mediazione telematica** l'organismo che ha avviato la mediazione e che utilizzerà **un proprio mediatore** tratterà l'80% al lordo delle spese del Mediatore dell'indennità di mediazione, mentre il restante 20% spetterà all'organismo che ha concesso la sede in convenzione.

ART.5 - MEZZI DI COMUNICAZIONE

5.1 Le parti comunicheranno gli adempimenti di cui al presente contratto tramite posta elettronica certificata.

ART.6 – SEDI

6.1 Le parti si obbligano ad aggiornare costantemente il proprio sito internet con l'apertura e/o la chiusura delle rispettive sedi e dare comunicazione di tale aggiornamento.

6.2 Nel caso in cui una delle parti non potrà aggiornare il proprio sito internet avrà l'obbligo di comunicare direttamente ogni variazione.

ART. 5 - DURATA E RECESSO

7.1 Il presente Accordo quadro per la promozione della mediazione è concluso a tempo indeterminato.

7.2 Resta facoltà delle parti, di anno in anno, valutare concordemente la modifica delle condizioni del presente Accordo.

7.3 Un qualsiasi momento, qualora una delle Parti perda interesse all'Accordo stesso, senza alcun onere e senza alcuna necessità di motivazione e con un preavviso di almeno 4 mesi, ciascuna delle due parti contraenti è libera di comunicare all'altra, a mezzo di semplice telegramma, il proprio recesso.

ART. 8- RISERVATEZZA

8.1 Le Parti si impegnano ad osservare e a far osservare la riservatezza su fatti, documenti, elaborati e qualsiasi altra informazione, di cui il proprio personale possa venire a conoscenza durante le collaborazioni, salvo esplicita autorizzazione scritta.

ART. 9 - DEPOSITO

9.1 Il presente Accordo viene redatto in **3 (tre) originali**, di cui uno verrà depositato dalle parti presso il Ministero di Giustizia e gli altri due rimarranno ognuno nella disponibilità di ciascun contraente.

ART. 8 - REGISTRAZIONE

8.1 La registrazione del presente Accordo farà carico sulla parte che dovesse rendersi inadempiente.

Palermo_02/08/2024

Luogo e data

Timbro e firma leggibile

Palermo 02/08/2024

Luogo e data

Timbro e firma leggibile